

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA - SEZIONE LAVORO**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC****(Con richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi del 151 c.p.c.)**

Nell'interesse del Sig. **PIRRI CARLO**, nato a Bologna (BO) il 31/08/1965, residente a Rieti Via Morro n. 45, C.F. PRRCRL65M31A944U, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma Largo Brindisi 2, presso e nello studio dell'Abogado Letizia Vannicelli, (CF:VNNLTZ84R70H282B) iscritta presso Ilustre Colegio De Abogados De Madrid e, come Avvocato Stabilito, presso l'ordine degli avvocati di Roma, con studio in Roma Largo Brindisi 2, dalla quale è rappresentato e difeso giusta delega rilasciata con separato atto.

La procuratrice della parte dichiara di volere ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c, le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di tel/fax: 06/7810660, pec: letizia.vannicelli@pec.it. -ricorrente –

C o n t r o

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SIENA (EX USP)**, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Fabio Pagliazzi, presso domicilio ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100, pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it

-**MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t., presso Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12; pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it;

-**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**, in persona del Dirigente pro tempore, presso domicilio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12, pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it;

-**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RIETI (EX USP)**, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Lorenzini Giovanni, presso domicilio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12, pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistenti

E nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A075 disciplina Dattilografia e Stenografia (informatica), Fase C, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato per il triennio 2016-2019, dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, nonché della Prof.ssa Pannunzi Anna Lisa, classe di concorso A076, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e/o per punteggio. -potenziali resistenti –



AVVERSO

Decreto cautelare di rigetto ex art. 669 septies cpc emesso in data 3.2.2017 dal Dott. Delio Cammarosano nel procedimento cautelare n. 108/2017 Tribunale di Siena e comunicato a mezzo pec in data 8.2.2017 (all. 34).



Con ordinanza di rigetto del 3.2.2017 emessa nel procedimento cautelare n. 108/2017 e comunicata a mezzo pec in data 8.2.2017 (**all. 34**) il Dott. Delio Cammarosano rigettava il ricorso cautelare promosso dal Prof. Pirri Carlo nei confronti dell'Ambito Territoriale provinciale di Siena, MIUR ed altri avente ad oggetto la **declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione dei seguenti provvedimenti**:

- dell'elenco dei movimenti elaborati dalle procedure automatiche del sistema informativo del Ministero per la scuola secondaria di secondo grado (assunti da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016) (**all.1 del ricorso**) nella parte in cui non assegna al ricorrente nella sede spettante secondo l'ordine degli ambiti preferiti e con i punteggi di diritto, pari a complessivi 45, come indicati nella domanda di mobilità territoriale che si allega (**all. 2 del ricorso**).
- del provvedimento comunicato a mezzo mail del 13.8.2016, con il quale il MIUR comunicava al ricorrente l'esito di *"quanto elaborato dalle procedure automatiche del sistema informativo del Ministero"* e pertanto, il trasferimento presso TOSCANA AMBITO 0024, TIPOLOGIA DI POSTO:- CLASSE DI CONCORSO: A075 – DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e/o connesso e, comunque non conosciuto (**all. 3 del ricorso**).
- del decreto 6791 del 15.09.2016 Ambito Territoriale di Rieti (**all. 6 del ricorso**) nella parte in cui assegna in utilizzazione le seguenti cattedre: alla prof.ssa Paola Galassi, docente senza sede esubero nazionale, per la classe di concorso A075 ; e alla prof.ssa Pannunzi Anna Lisa, docente senza sede, provenienza dalla classe di concorso A076; e, quindi nella parte in cui non assegna nessuna cattedra al Prof. Pirri Carlo.
- Ed ancora, il Prof. Pirri ricorre avverso la mancata trasparenza dei bollettini dei movimenti pubblicati, per i motivi appresso indicati.
- Quindi per la parte in cui detti provvedimenti non riconoscono il diritto del ricorrente all'assegnazione della cattedra di h. 18 per la classe di concorso A075 presso una delle sedi in organico.



- Ovvero, in subordine, per la parte in cui l'amministrazione scolastica Ambito Territoriale di Rieti non riconosce il diritto del ricorrente all'assegnazione e/o utilizzazione provvisoria sia sul posto comune che su quello di sostegno.

Il provvedimento di rigetto ex art. 669 septies cpc è illegittimo per i seguenti motivi.

Assenza e/o erroneità di motivazione in ordine ai requisiti del *fumus* e del *periculum*.

A sostegno delle motivazioni il Giudice afferma che il ricorso *“perviene a questo Ufficio in riassunzione a seguito di declinatoria di competenza territoriale in data 27.1.2017 ed appare pertanto oggetto di richiesta tardivamente introdotta”*; che il provvedimento cautelare invocato è *“mosso da iniziativa già tardiva del 25.10.2016 a fronte di affermate lesioni del proprio diritto sin dal 13.8.2016”*, avendo il Giudice *“ritenuto con larghezza tempestivi ricorsi d'urgenza presentati entro il 30.11.2016”*.

Invero, il Prof. Pirri introduceva il ricorso cautelare – sia pure avanti il Giudice dichiaratosi incompetente territorialmente – allorché presso l'ambito territoriale di Rieti veniva esaurita tutta l'attività amministrativa esperibile: reclamo e conciliazione amministrativa avverso il trasferimento, domande di assegnazione e utilizzazione a seguito di trasferimento (**all. 4,5,7,8 del ricorso**); rimaneva totalmente inevasa anche la domanda di accesso agli atti ai sensi dell'art. 241/1990 presentata in data 27.9.2016 (**all. 12 del ricorso**) e volta a verificare la regolarità della procedura; in particolare si instava per la richiesta della domanda di mobilità presentata dalla prof.ssa Campione in quanto trasferita dalla Campania sulla cattedra spettante al Prof. Pirri.

All'esito, non ricevendo alcun riscontro, il docente era costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

A ben guardare il ricorso cautelare veniva introdotto nei tempi “discrezionalmente” giudicati idonei dal Giudice di prime cure (*entro il 30.11.2016*) e, comunque in una fase nella quale l'*iter* diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato ed allorché la nozione di imminenza del *periculum* acquista il suo significato più pregnante, in quanto è in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso (trasferimento definitivo) e l'intervento del giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'*iter* ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto, ovvero il Giudice può attenuare gli effetti dannosi vertendo in ipotesi in cui sarà impossibile il successivo risarcimento ovvero, scongiurare ulteriori esiti dannosi del pregiudizio già prodotto (Pret. Roma 6.9.1989, *FI*, 1990, I, 2367); circostanze tutte alle quali il giudice deve concretamente commisurare la valutazione dell'imminenza e attualità del pregiudizio e non già perché ha inteso fissare aprioristicamente una data neppure ancorata ad un fatto o decadenza giuridica.



In materia di controversie di lavoro, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'esistenza del *periculum in mora*, debba essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socioeconomica del lavoratore; sicché il ricorrente allegava e provava documentalmente che il trasferimento operato dall'algoritmo, oltre che illegittimo (per le considerazioni che seguono), comportava danni gravi ed irreparabili, non risarcibili economicamente, in ordine alle circostanze familiari (il prof. Pirri è referente unico della madre per la L. 104/1992) ed economiche, stante la necessità di affrontare spese indilazionabili (paga mutuo per casa a Rieti, all. 26 del ricorso, ed è impossibilitato a sostenere altre spese di alloggio per il trasferimento); nonché danni afferenti la compromissione della sua vita familiare (lasciare la famiglia in Rieti); e danni immediati quali la perdita di retribuzione e di sostentamento e di anzianità di servizio in quanto il docente è stato costretto a ricorrere al congedo senza retribuzione per i suddetti motivi di famiglia. In altri termini la situazione di pericolo denunciata non si è esaurita prima della pronuncia del provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* e pertanto il ricorso è proficuamente esperibile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi.

È stato correttamente evidenziato che gli estremi della minaccia di un pregiudizio imminente richiesti per l'esercizio del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* non vanno riferiti solo al pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche al pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impedito all'esercizio e al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. Ed infatti, nel caso di specie, o viene ripristinata la situazione di legittimità annullando il trasferimento eseguito in violazione di legge o il prof. Pirri dovrà subire un vincolo di permanenza triennale perdendo ogni possibilità futura di poter essere reintegrato nel proprio territorio ove rimanga cristallizzata l'attuale situazione che vede occupate tutte le cattedre a seguito dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

Il diritto del ricorrente deve essere, dunque, tutelato non già e non solo in caso di imminente minaccia della violazione, ma proprio per l'attualità del danno in essere poiché l'evento pregiudizievole (ed illegittimo) andrà ad arrecare effetti dannosi ed irreparabili per i quali una futura decisione di merito sarà *tamquam non esset*; difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo



consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso "*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*" (cfr. tra molte, Cass. Civ. - sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Ed ancora, sulla cd asserita tardività sollevata dal Giudice, merita – non ultimo - sottolineare che l'Ambito Territoriale di Rieti solo in data 17.11.2016 (come ammette l'Ambito Territoriale di Rieti a pag. 3 della memoria di costituzione avanti il Tribunale di Rieti, **all. 35**) forniva la documentazione amministrativa relativa alla docente Prof.ssa Campione che ha occupato (solo formalmente perché versa in congedo per malattia) la cattedra spettante al prof. Pirri; documentazione senza la quale la denunciata erroneità ed illegittimità operata dall'algoritmo (*fumus*) sarebbe rimasta solo una ipotesi desunta dall'elenco dei movimenti (come si dirà appresso, la prof.ssa Campione non ha neppure indicato l'Ambito territoriale della Provincia di Rieti e dalla sua sede di provenienza sono stati immessi in ruolo docenti con punteggio inferiore al suo).

Il reclamato provvedimento di rigetto omette di analizzare in concreto la situazione del docente ritenendo preminente l'interesse dell'Amministrazione anche quando (in aperta violazione dell'art. 97,2° co. della Cost.) il suo operato è omissivo e, quindi, illegittimo (la P.A. non ha fornito alcuna risposta alle istanze del Docente, anche in spregio all'opportunità e alla convenienza economica).

Per ammissione dello stesso giudicante il ricorso veniva rigettato "*non solo, e non tanto,*" per mancanza "*del requisito specifico di tutela della imminenza del pregiudizio, quanto confliggendo con un contrapposto interesse in bilanciamento comparativo dell'Amministrazione e collettivo, ad un anno scolastico ampiamente intrapreso, alla garanzia, anzitutto, di continuità didattica, parimenti grave ed irreparabile per equivalente*".

Il concetto di continuità didattica espresso in ordinanza è estremamente riduttivo e usato erroneamente. Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola; l'identità culturale dell'Alunno, che la scuola è chiamata ad assumere come dato fondamentale di riferimento della sua progettualità, è composto da un complesso intreccio di influenze (rapporti interattivi tra la scuola e le altre istituzioni, modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività didattiche, praticare scambi di informazioni e di esperienze fra i livelli immediatamente contigui di scuola, strumenti di osservazione e verifica, accompagnata da momenti condivisi di formazione per gli insegnanti dei due gradi di scuola, ecc).



Nel caso di specie, poi, il riferimento è totalmente fuori luogo posto che la continuità didattica poteva essere, semmai, (come è stata rappresentata nei reclami presentati dal prof. Pirri e rivolti alla P.A. scolastica e da questa disattesa) invocata da parte del docente Pirri il quale è stato sradicato dal contesto scolastico ove veniva immesso in ruolo; il prof. Pirri, ripetesi, ha preso servizio in Siena solo formalmente il primo settembre scorso e poi autorizzato al congedo senza retribuzione come risulta dagli atti (**all. 18 al ricorso**). Pertanto il reclamante non interrompe alcuna cd continuità scolastica; e sebbene siamo ad anno inoltrato, ove per continuità didattica fosse eventualmente intesa la continuità delle lezioni da parte del prof. Pirri, anche in questo caso la motivazione del giudice di prime cure è completamente errata: infatti, l'odierno reclamante andrebbe a sostituire a metà anno il docente in Siena che è stato chiamato a ricoprire la cattedra in sua assenza.

In sede di apprezzamento comparativo dei contrapposti interessi (quelli del docente e quelli della scuola), oltre a non giovare all'Amministrazione scolastica dover disporre di docenti alle prese con difficoltà familiari ed economiche, si fa presente che i diritti del reclamante sono di rango costituzionale e parimenti meritevoli di tutela per equivalente. Infatti, in identiche fattispecie, i Giudici del Lavoro hanno ritenuto l'assegnazione illegittima di una sede a oltre 200 km dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole il docente dovrà rimanere per almeno tre anni spezzando legami ed impegni familiari non delegabili, con conseguente danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente.

Quanto al richiamo, non ultimo, della espressione usata dall'illustre italianista, recentemente scomparso, Tullio De Mauro, non solo è condivisibile, ma occorre dire che viene estrapolata dal giudicante in modo incompiuto e, comunque, inconferente rispetto all'invocata normativa.

Oltretutto, lo storico, già docente universitario di Linguistica alla Sapienza di Roma e, per un brevissimo periodo, ministro dell'Istruzione aveva le idee chiare sul ddl cd della buona scuola e in una recente intervista di Giacomo Russo Spena, afferma: *“Non è una riforma, nel ddl manca un quadro complessivo di riassetto del sistema scolastico”*, le scelte punitive nei confronti degli insegnanti e i vari provvedimenti nefasti e peggiorativi, ... *“Il provvedimento va ritirato”*, ... La buona scuola calpesta i diritti dei docenti, distrugge la scuola pubblica e divide il paese e, sicuramente non giova né all'insegnamento né agli Alunni; ... E il Paese ne aveva invece bisogno [di una riforma] per riagganciare la scuola ai valori della Costituzione vigente.

A tutto ciò si è aggiunto l'assurdo caos dovuto agli errori dell'algoritmo (appresso denunciati) utilizzato per gestire le operazioni di mobilità, definiti fisiologici dal Miur, ma che hanno portato a migliaia di richieste di conciliazioni solo in minima parte esaminate con esiti tutt'altro che soddisfacenti per i docenti danneggiati. Molti docenti, con ricorso al TAR hanno



ottenuto la sospensione, in via cautelare, dell'ordinanza del Miur n. 241/2016, nelle parti in cui *“consente ai docenti assunti entro l'A.S. 2014-2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella Provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti, oltre che in quanto applica la mobilità nazionale solo ai docenti assunti nelle Fasi B e C del piano di assunzioni provenienti da GAE”*.

In altri termini, il TAR, in attesa di un giudizio più approfondito con udienza nel merito della quale ad oggi non sono conosciuti gli esiti ha sospeso la mobilità a favore dei ricorrenti.

Si trattava di un provvedimento cautelare, che però poneva quantomeno dei dubbi sulla legittimità della mobilità, soprattutto se si considera che le obiezioni riguardano anche profili di legittimità costituzionale della legge 107/15. Tant'è che il TAR nella stessa ordinanza precisava che *“le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiano manifestamente infondate, sicché, anche al fine di deliberare le censure di ordine costituzionale”*.

A questo provvedimento di sospensione, il Miur non aveva dato alcuna attuazione, accampando problemi organizzativi e procedendo con le operazioni di trasferimento dei docenti che avevano vinto in sede cautelare. Una scelta, quella del potere esecutivo di non rispettare quello giudiziario, che fa a pugni con il principio della divisione dei poteri che è un cardine delle democrazie moderne. Anche perché dietro ai ricorsi ci sono delle vite, più importanti dei problemi organizzativi accampati dal Miur e dal Governo. Ma proprio quando la disperazione fa da padrona per gli esiti inaccettabili di una mobilità viziata da errori grossolani, mancata trasparenza, arriva un nuovo colpo di scena. Infatti, dopo che il MIUR aveva comunque trasferito i docenti ricorrenti, è stato impugnato nuovamente al TAR (con c.d. motivi aggiunti) il provvedimento di assegnazione, segnalando l'inadempimento della P.A. e chiedendo un immediato decreto di sospensione dei provvedimenti.

Il Tar ha pertanto emesso una nuova ordinanza con un decreto di sospensione degli esiti della mobilità notificato all'U.S.R. che ne ha dato attuazione attraverso un provvedimento dell'USP di Roma sospendendo le nuove assegnazioni e mantenendo i docenti nei posti precedentemente ricoperti. Il tutto in attesa della decisione definitiva. Al decreto di sospensione si affiancano anche i provvedimenti con i quali i vari Tribunale del lavoro hanno emesso ordinanze di immediata sospensione degli effetti del provvedimento di trasferimento dei docenti ricorrenti trasferiti dall'algoritmo utilizzato dal Miur.



Le ordinanze di accoglimento hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti individuali di trasferimento, sia semplicemente in quanto attuativi di una ordinanza – la 241 (espressione di una legge incostituzionale) – sia per errori relativi all’algoritmo.

In conclusione, al commento riportato dal Giudice di prime cure di questo Tribunale si replica auspicando che la stagione di riforma deve avere come veri autori chi la scuola la vive: docenti, famiglie e alunni.

Orbene, per quanto detto, in questa sede la valutazione sulla centralità della scuola disconosciuta anche dal ddl deve cedere il passo alla valutazione giuridica circa la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* invocati dal reclamante a fronte di una istanza cautelare *ante causam* con la quale si chiede la declaratoria di illegittimità e la disapplicazione di provvedimenti amministrativi in quanto lesivi di fondamentali diritti costituzionali del ricorrente.

In sede cautelare, invece, il giudice ha omesso la valutazione (e motivazione) del *fumus* e non ha esaminato, seppur sommariamente, l'effettiva lesività degli atti amministrativi.

L'ordinanza impugnata è pertanto illegittima, illogica, carente di motivazione ed inconferente e deve essere revocata.

Invero le poche e inconferenti righe di cui si compone la motivazione dell'ordinanza costringono questa difesa a riproporre al Collegio adito le considerazioni di cui al ricorso iniziale sulla carenza di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* che scaturisce dall'applicazione degli atti impugnati.

PREMESSO CHE

Il Sig. Pirri Carlo è stato assunto dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nell'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti, per l'insegnamento della disciplina Dattilografia e Stenografia (informatica), contraddistinta con la classe di concorso A075.

All'atto della proposta di nomina, il prof. Pirri si trovava collocato nella GAE della Provincia di Rieti, relativa al triennio 2014/2015 – 2016/2017, con punti 175 (**all. 17 al ricorso**).

Il prof. Pirri, dopo avere accettato la proposta di nomina provvisoria, ai soli fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, ha partecipato alla procedura di mobilità territoriale/professionale così come prevista dal CCNL dell'8 aprile 2016 per la classe di concorso A075, Dattilografia e Stenografia (informatica) come appartenente alla categoria di docente immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Gae Fase C per la scuola secondaria di II grado con punteggio base 39.0 oltre al punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento pari a 6.0 per



complessivi 45 punti, su posto comune, esprimendo il seguente ordine di preferenza degli ambiti indicati in domanda (**all. 2 al ricorso**):

- 1 - LAZIO AMBITO 0025
- 2 - LAZIO AMBITO 0026
- 3- LAZIO AMBITO 0012
- 4- UMBRIA AMBITO 0004
- 5 – UMBRIA AMBITO 0005
- 6 – ABRUZZO AMBITO 0001
- 7 – ABRUZZO AMBITO 0002
- 8 – LAZIO AMBITO 0001

A mezzo mail del 13.8.2016, il MIUR comunicava al ricorrente l'esito di “quanto elaborato dalle procedure automatiche del sistema informativo del Ministero” e pertanto, il trasferimento presso TOSCANA AMBITO 0024, TIPOLOGIA DI POSTO:- CLASSE DI CONCORSO: A075 – DATILOGRAFIA E STENOGRAFIA” (**all. 3 al ricorso**).

In data 05.9.2016 il Prof. Pirri, avvalendosi del diritto di controllo sulla correttezza della procedura amministrativa che lo ha visto escluso dai trasferimenti nella provincia di Rieti presentava reclamo avverso la procedura di mobilità e contestuale richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (**all. 4 al ricorso**).

Segnatamente, il prof. Pirri lamentava che: “Nel bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali elencati dal sottoscritto tra le prime preferenze espresse e, in particolare, nei movimenti pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali di 1 - LAZIO AMBITO 0025, 2 - LAZIO AMBITO 0026, non è presente il nominativo del sottoscritto, ma risulta che alcuni aspiranti con punteggio equivalente al sottoscritto hanno ottenuto il movimento richiesto. Sia la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, sia i suddetti bollettini provinciali dei trasferimenti non riportano le eventuali precedenza previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, né è stato reso noto dal MIUR l'algoritmo sulla base del quale è stata svolta l'intera procedura”.

L'ambito territoriale di Rieti e Siena cui veniva indirizzato il reclamo e l'accesso agli atti non fornivano alcun riscontro.

In data 22.08.2016 il Prof. Pirri inoltrava all'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di secondo grado, a.s. 2016-2017, su modulo U4 (**all. 5 al ricorso**).



In data 15.09.2016 l'Ambito Territoriale di Rieti pubblicava all'albo il decreto 6791 (**all. 6 al ricorso**), dal quale fra l'altro, risultavano assegnate 2 cattedre di cui una alla prof.ssa Paola Galassi, docente senza sede esubero nazionale, per la classe di concorso A075 e l'altra alla prof.ssa Pannunzi Anna Lisa, docente senza sede, provenienza dalla classe di concorso A076.

Avverso quest'ultimo decreto il Prof. Pirri in data 20.09.2016 presentava a mezzo pec, reclamo (**all. 7 al ricorso**) sollevando l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per i seguenti motivi: *"..dall'elenco affisso all'Albo risulta utilizzata d'ufficio la docente Galassi Paola senza sede esubero nazionale sede attribuita n. 4 h. ITE BORGOROSE + n. 4 h. Agraria Cittaducale + n. 10 h. a disposizione a ITE Borgorose. La fase operativa allegato 3 CCNL, salvo le precedenze di cui sopra (l. 104/92 referente unico figlio convivente), prevede fase 43 Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia, fase 44 Utilizzazione d'ufficio dei docenti senza sede, quindi le Assegnazioni provvisorie interprovinciali vengono disposte prima rispetto alle utilizzazioni del personale docente di cui all'art. 2 comma 4 che si trova nelle seguenti condizioni: "Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b, dell'art. 1 della l. 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNL del 8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla Provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo a.s. 2016/2017, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNL anche in soprannumero"*.

Già in data 24.8.2016 il Prof. Pirri aveva inoltrato agli Ambiti Territoriali di Rieti e Siena, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e al MIUR richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016-2017, chiedendo il riesame e la verifica della propria posizione con conseguente rettifica (**all. 8 al ricorso**).

Anche in questa circostanza l'istanza non aveva alcun riscontro.

Invero, l'assegnazione del prof. Pirri all'Ambito territoriale Toscana 0024 provincia di Siena, risulta sbagliata alla luce delle cattedre effettivamente presenti nell'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti e dell'erronea loro assegnazione.

Infatti, l'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti (ex USP) disponeva di due cattedre di posti di potenziamento per la provincia di Rieti per l'a.s. 2016-2017 e per la classe di concorso A075 (**all. 9 al ricorso**), segnatamente presenti presso:

- IST. DI RIFERIMENTO: RIIC81900A , I. OMNICOMPENSIVO BORGOROSE; SCUOLA: RITD090006; CLASSE DI CONCORSO A075; POSTI DI POTENZIAMENTO ACQUISITI: N. 1 cattedra (h. 18);



- IST. DI RIFERIMENTO: RIIS00600C, I.I.S. L. DI SAVOIA; SCUOLA: RITD00601P; CLASSE DI CONCORSO A075; POSTI DI POTENZIAMENTO ACQUISITI: N. 1 cattedra (h. 18).

In data 16.6.2016, inoltre, l'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti pubblicava all'Albo on line l'organico di diritto per la classe di concorso A075 per l'a.s. 2016-2017, scuola secondaria di secondo grado (**all. 10 al ricorso**) prevedendo una sola cattedra (per h. 18) presso l'Istituto tecnico commerciale di Borgorose ad oggi non ancora assegnata.

Successivamente, in data 7.9.2016 l'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti pubblicava all'Albo on line le ulteriori ore residue dell'organico di fatto per la classe di concorso A075 per l'a.s. 2016-2017, scuola secondaria di secondo grado (**all. 11 al ricorso**) per un totale di h. 22 così distribuite:

- presso I.I.S. Luigi di Savoia (RI) n. h. 14;
- presso I.I.S. Gregorio da Catino (RI) n. h. 4;
- presso I. omnicompensivo Borgorose (RI) n. h. 4

In sintesi, la disponibilità di cattedre è pari a n. 4 + 4 ore residue.

Malgrado la suddetta disponibilità di sedi nell'Ambito Territoriale LAZIO AMBITO 0025 Provincia di Rieti il ricorrente veniva totalmente pretermesso dal suddetto Ambito 0025 già indicato nella domanda di mobilità territoriale (all.2 cit.) ed invece assegnato all'Ambito Toscana 0024, segnatamente presso Istituto: SIIS01100Q – S. BANDINI (AMBITO TOS0000024) SU TIPO DI POSTO NORMALE PER CLASSE DI CONCORSO A075, come da comunicazione avvenuta il 31.8.2016 a mezzo mail da parte del MIUR.

In data 25 ottobre 2016, avverso i suddetti provvedimenti, il prof. Pirri ricorreva al Giudice del lavoro di Rieti con ricorso cautelare ex art. 700 cpc (**all. 33 al ricorso**); l'Ambito Territoriale di Rieti si costituiva tardivamente (**all. 23 al ricorso**) eccependo l'incompetenza per territorio; il Giudice, con ordinanza del 23.01.2017 accoglieva l'eccezione di incompetenza ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Siena (**all. 32 al ricorso**).



I trasferimenti e le assegnazioni sono illegittimi in quanto effettuati in aperta violazione di legge. E valgono i seguenti

motivi

1) **Violazione di legge.** Occorre premettere che alla fase di mobilità partecipano “obbligatoriamente” i docenti assunti in fase B e C da GAE. Questi docenti, infatti, potranno indicare nelle preferenze sia gli ambiti (fino a massimo 100) che le province (massimo 100). II



primo ambito scelto sarà quello che identificherà la provincia da cui partirà il sistema, secondo l'ordine di viciniorietà tra province, per "integrare" le preferenze espresse, qualora incomplete. Questo perché il docente, al termine dei trasferimenti, dovrà ottenere un ambito: tra quelli scelti oppure uno tra gli altri secondo l'ordine di viciniorietà. A mente dell'art 1 comma 96 della legge 107/15 l'assegnazione sui posti a disposizione si attua, infatti, nei confronti dei docenti assunti da GAE in fase B e C su un solo ambito in quanto è precisato che il personale docente immesso in ruolo partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale. È precisato altresì che per tali docenti in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso.

Nel caso di specie, invece, l'amministrazione scolastica provvedeva all'assegnazione delle sedi in aperta violazione della normativa richiamata.

Infatti, dall'elenco delle mobilità elaborato dal MIUR (all. 1 cit.) risulta che la prof.ssa Campione Annunziata, (C.F. CMPNNZ52E61H703J data di nascita 21/05/1952), proveniente da Ambito Territoriale 0019 provincia di Napoli veniva assegnata all'Ambito Territoriale 0025 provincia di Rieti, posto classe comune CDC A075 con punteggio 45.00 fase C ; attualmente la stessa occupa la cattedra di potenziamento presso Istituto omnicomprensivo di Borgorose scuola RITD 090006 ma non presta servizio a causa di malattia.

Orbene, a seguito di domanda di accesso agli atti, **(all. 12 al ricorso)** l'Ufficio ex USP di Rieti ha rilasciato copia della domanda di mobilità presentata dalla prof.ssa Campione Annunziata **(all. 24 al ricorso)** dalla quale emerge che la Docente non ha indicato l'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti 0025 bensì 21 ambiti di cui i primi sono: 1) CAMPANIA 0023, 2) CAMPANIA 0025, 3) CAMPANIA 0026, 4) CAMPANIA 0024, 5) CAMPANIA 0027, 6) CAMPANIA 0028, 7) CAMPANIA 0021, 8) CAMPANIA 0001. Nei restanti ambiti la prof.ssa non indicava LAZIO 0025 -0026- 0012 (indicati invece dal Ricorrente).

L'assegnazione della prof.ssa Campione fuori provincia non trova neppure giustificazione laddove si ponga mente al fatto che nell'Ambito Territoriale di provenienza, 0019 provincia di Napoli, venivano assegnate cattedre con punteggio inferiore a quello della prof.ssa Campione (cfr all. 1 cit.), segnatamente: Regione Campania Ambito 0019 provincia di Napoli, posto classe comune CDC A075 assegnato a MALVONE ENRICHETTA C.F. MLVNCH50C58B077D data di nascita 28/03/1950 sigla nascita NA, punteggio 9.00 punti fase C; Regione Campania Ambito 0003 provincia di Avellino, posto classe comune CDC A075 assegnato a VALENTINO ORNELLA C.F. VLNRL63C41A509E data di nascita 01/03/1963 sigla nascita AV punteggio 21.00 punti fase C; Regione Puglia Ambito 0013 provincia di Foggia, posto classe comune CDC A075 assegnato a



PATANO LOREDANA C.F. PTNLDN66D52D643K data di nascita 12/04/1963 sigla nascita FG punteggio 23.00 punti fase C.

Ove fosse stato rispettato il criterio della vicinorietà la Prof.ssa Campione (Comune di Battipaglia), non doveva risultare assegnataria nell'Ambito Territoriale Lazio stante le seguenti distanze: distanze Battipaglia - Napoli Km 77, Battipaglia - Avellino Km 57, Battipaglia- Foggia Km 172, **Battipaglia - Rieti Km 310**. Quindi, secondo il suindicato criterio, la Sig.ra Campione avrebbe dovuto occupare **l'ambito territoriale 3 provincia di Avellino distante Km 57**, fruendo la stessa non solo della precedenza come le altre colleghe campane, ma di un maggior punteggio ed anzianità.

Evidente, dunque, nel caso di specie, la violazione dell'art. 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove si prevede che: *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"* e valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato 1 e D - tabelle di valutazione dei titoli. In particolare, l'allegato 1 - *ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase c, ambiti nazionali* - dispone quanto segue: *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento.*

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

Né vale argomentare – come ha già dedotto l'Amministrazione nella costituzione tardiva avanti il Giudice del Lavoro di Rieti, che la prof.ssa Campione è stata preferita al Prof. Pirri perché ha un punteggio maggiore; il criterio non solo viene erroneamente richiamato in luogo di quello della vicinorietà applicabile, ma non risponde neppure al vero perché anche il prof. Pirri consegue il



punteggio di 45, cioè 39 + 6 di ricongiungimento; quest'ultimo punteggio opera proprio in ragione del fatto che l'odierno ricorrente concorre all'interno della provincia.

La doglianza che si solleva integra da sola – ampiamente - il *fumus* in quanto ciò dimostra l'erroneità del sistema e/o l'errata convalidazione della domanda del ricorrente da parte dell'Ufficio.

Orbene, come chiarisce lo stesso CCNL *“in ciascuna delle fasi suddette (fase A – fase B – fase C- e fase D) l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto”*. **(all. 13 al ricorso).**

In base a ciò è palese che il primo ambito di preferenza espresso dal ricorrente (LAZIO AMBITO 0025) sia risultato del tutto omesso, come pure quello della prof.ssa Campione che andava ad occupare una cattedra nella Provincia di Rieti, ambito Territoriale da lei non richiesto.

Ciò induce a ritenere che tale fattispecie, normativamente disciplinata, sia stata evidentemente non contemplata e/o costituisce un errore del processo informatico “dell'algoritmo”; quest'ultimo, oltretutto, errava nell'attribuzione del punteggio assegnando punti 39 in luogo dei 45 spettanti al Prof. Pirri per la provincia di residenza (come già detto punti 39 + 6 di ricongiungimento) e, quindi individuava quale soggetto avente diritto e che aveva pari punteggio, un soggetto che ha espresso una preferenza diversa, a scapito e danno dell'oggettivo avente diritto.

Di talché è palese la violazione di legge oltre che l'illogicità dell'operato e la manifesta ingiustizia in cui è incorso il processo informatico che d'ufficio trasferisce un avente diritto, tra l'altro residente ed espressamente richiedente tale sede, a favore di altro trasferito d'ufficio, non richiedente la medesima sede, generando due trasferimenti fuori sede, annullando di fatto una razionale e ragionevole soluzione, in violazione dei principi fondamentali, costituzionali, con lesione dei criteri di efficienza, imparzialità e buona amministrazione.

Trasferimenti operati irrazionalmente dall'algoritmo malgrado, ripetesi, la disponibilità in organico di ore nella disciplina A075, presenti nell'ambito provinciale, di una cattedra in organico di diritto presso l'Ist. Tec. Commerciale di Borgorose e, non ultimo, nella scuola di titolarità provvisoria dell'a.s. 2015/2016 (I.I. S. Savoia di Rieti) del prof. Pirri ed ulteriori spezzoni in scuole diverse, come sopra specificato formanti cattedra.

A ciò aggiungasi che i bollettini dei movimenti pubblicati non riportano in maniera dettagliata le precedenze previste dall'art. 13 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, norma afferente il sistema delle precedenze; i bollettini neppure indicano le fasi di mobilità alla quale



hanno partecipato i docenti trasferiti. Di talché risulta incomprensibile il funzionamento dell'Algoritmo, ovvero il criterio utilizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017 e lo stesso non è mai stato pubblicato da parte del MIUR.

La mobilità degli insegnanti è un istituto giuridico che si basa su importanti principi costituzionali, come l'art.29 della Costituzione che riconosce il diritto all'unità familiare, chiaramente disatteso e annullato dal sistema.

Per questo motivo la pubblicazione dell'algoritmo della mobilità dei docenti è un atto civico e un atto di trasparenza necessario, come più volte hanno rappresentato anche dalle OO.SS. avendo riscontrato notevoli errori nel sistema che ha assegnato docenti con punteggi più alti fuori provincia ovvero in posizioni svantaggiate e posizioni, invece, rimaste addirittura vacanti; esattamente come nel caso che ci occupa.

1.2- Disparità di trattamento – Violazione del diritto soggettivo del ricorrente.

L'art. 13 comma 1 punto V del CCNI richiamato prevede l'impossibilità per i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Gae Fase C, come il ricorrente, di poter fruire della precedenza di cui alla legge 104/92 essendo tale precedenza riservata alla sola Fase A, mentre il Prof. Pirri appartiene alla Fase C.

Il Prof. Pirri è titolare di precedenza ex L. 104/1992 , art.3 comma 3, in quanto è referente unico, che accudisce la madre, Sig.ra Francescangeli Luigia, vedova bisognosa di assistenza (**all. 14 al ricorso**).

Ma in ragione di quanto disposto dal citato art. 13 CCNL il ricorrente, non ha potuto allegare alla sunnominata domanda di mobilità la sua qualità di referente unico; qualità che, a parità di punteggio con la prof.ssa Campione, gli consentirebbe di fruire della precedenza.

La disposizione contenuta nel richiamato art. 13 comma 1 V del CCNL è, dunque, lesiva del diritto di domandare e scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e residenza, ovvero di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, alla luce della disponibilità di fatto delle ore a disposizione e, quindi, senza alcun discapito delle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

La L. 104/92 agli artt. 21 e 33, trova diretto fondamento nei principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro, non può che avere carattere derogatorio rispetto all'ordinaria regolamentazione delle assegnazione di sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento. Infatti, la disciplina ordinaria nella materia in questione risponde all'esigenza di un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, che è esigenza di rango sottordinato rispetto alla necessità di ripristinare, per quanto



possibile, condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale, di tale finalità (Corte Cost. 21-29 ottobre 1992 n. 406). Tale assetto di valori, nella gerarchia dettata dai principi della Carta Costituzionale, trova d'altronde conferma nelle deroghe a favore degli invalidi previste in materia di assunzioni e di avviamento al lavoro, nonché relativamente alle provvidenze economiche e sociali dettate a favore dei predetti soggetti.

A tale argomentazione di carattere costituzionale si può, altresì, aggiungere sul piano più strettamente logico-formale che gli artt. 21 e 33 della Legge n. 104/1992 si configurano quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Quanto alla operata distinzione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 21 della legge n. 104/92, relativamente alle quali sarebbe configurabile un diritto soggettivo da parte dell'interessato e le ipotesi previste dall'art. 33, qualificabili sotto la specie dell'interesse legittimo, si osserva come in entrambi i casi, ed a prescindere dalla qualificazione teorica della situazione giuridica soggettiva, **la "prelazione" a favore del soggetto individuato possa operare solo in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta.** Quindi, nessun'altra condizione legittimante può essere a tale proposito prevista, altrimenti venendosi in pratica a vanificare, come evidenziato dall'Amministrazione referente, la posizione soggettiva dell'interessato. (L. 104/92; Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 marzo 1993 n. 28; Parere Consiglio di Stato del 10 dicembre 1996 n. 1813; Circolare Inpdap 10 luglio 2000 n. 34; Parere Consiglio di Stato del 17 ottobre n. 1623; Sentenza Corte di Cassazione del 29 agosto 2002 n. 12692; Sentenza Corte di Cassazione del 2 novembre 2006, n. 23526; Sentenza Corte di Cassazione del 3 novembre 2010 n. 22323).

Per quanto precede, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A. Nel caso di specie, poi, la mancata applicazione della normativa invocata comporta conseguenze gravi ed irreparabili non potendo il ricorrente attendere alla cura dell'anziana madre gravemente ammalata e disabile.

2) Violazione per mancata sequenza operativa allegato 3 del CCNI concernente le utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/2017 (all. 22), fase 43 Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia, fase 44 Utilizzazione d'ufficio dei docenti senza sede.

Violazione di legge per mancato riconoscimento della precedenza art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del CCNI su Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2016/2017 ("Personale docente



destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive"). (all. 22 al ricorso).

Disparità di trattamento per illogicità e ingiustizia manifesta.

All'esito dei movimenti nazionali, in data 22.08.2016 il Prof. Pirri inoltrava all'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di secondo grado, a.s. 2016-2017, su modulo U4 (**all.5 al ricorso**), in ragione della presenza di cattedre – come sopra specificate – presenti in Ambito Territoriale richiesto, ma non assegnate (eccezion fatta, ovviamente, di quella attribuita alla Prof.ssa Campione).

La domanda veniva completamente disattesa e, per contro, l'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti con decreto 6791 del 15.9.2016 assegnava alla prof.ssa Galassi Paola, qualificata “*senza sede esubero nazionale*” la seguente sede: n. 4 h. ITE BORGOROSE + n. 4 h. Agraria Cittaducale (facente parte dell'I.I.S. Luigi di Savoia di Rieti) + n. 10 h. a disposizione a ITE Borgorose.

Nel prospetto delle utilizzazioni allegato al decreto (**all. 6 al ricorso**) non risulta neppure riportato il punteggio della Docente Galassi! La Docente non risulta neppure inclusa nella GAE del 2015 dove – per la classe di concorso A075 - figura unicamente il Prof. Pirri Carlo (**All. 17 al ricorso**).

Tuttavia, la prof.ssa Galassi Paola veniva immessa in ruolo, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nell'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti, per l'insegnamento della disciplina Dattilografia e Stenografia (informatica), A075 e con punti sicuramente inferiori a quelli posseduti all'odierno ricorrente e, sicuramente inferiori a punti 9. E' facile, infatti, desumere, che il punteggio della Docente Galassi sia inferiore a punti 9 dal momento che in ambito nazionale, ove le cattedre sono state assegnate con punti inferiori anche inferiore a 9, la Prof.ssa Galassi qualificata “*senza sede esubero nazionale*” non ha trovato collocazione (cfr all. 1).

La docente Galassi, quindi, con punteggio inferiore rispetto al Prof. Pirri è rimasta nell'Ambito Territoriale Provincia di Rieti, immessa in ruolo con le stesse modalità del prof. Pirri, risulta assegnataria di cattedra nella provincia di Rieti con punteggio inferiore a quello del ricorrente (**attraverso non meglio precisati rimaneggiamenti di cattedre orario + ore a disposizione e +**



ore di cattedre di potenziamento!), mentre il ricorrente veniva trasferito in Ambito Territoriale che non aveva neppure indicato in preferenza!

Orbene, sotto il profilo normativo, come se non bastasse la manifesta illogicità e ingiustizia delle operazioni criptate compiute dall'Ambito Territoriale della provincia di Rieti e dall'algoritmo, occorre precisare che la fase operativa esplicita nell'allegato 3 CCNL (all. 13), facendo salve le precedenze di cui alla L. 104/92 (di cui diremo, pure, appresso), prevede: fase 43 Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia e, successivamente, la fase 44 Utilizzazione d'ufficio dei docenti senza sede.

In altri termini, **le assegnazioni provvisorie interprovinciali vengono disposte prima rispetto alle utilizzazioni del personale docente di cui all'art. 2 comma 4 che si trova nelle seguenti condizioni:** *“Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b, dell'art. 1 della l. 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNL del 8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla Provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo a.s. 2016/2017, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNL anche in soprannumero”*.

Infatti, in attuazione di quanto prevede l'art. 2 comma 4 del Ccni 15 giugno 2016 (contratto utilizzazioni) i docenti neo assunti da Gae nelle fasi B e C rimasti in esubero, rimangono provvisoriamente assegnati d'ufficio, sempre in esubero, nella stessa provincia di immissione in ruolo e non potranno partecipare alle operazioni di competenza delle scuole (conferimento incarichi triennali da parte dei dirigenti scolastici) visto che nelle scuole della provincia dove sono rimasti assegnati in esubero non ci sono posti disponibili per loro nell'organico dell'autonomia (diritto + potenziamento). Pertanto dovranno presentare domanda di utilizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) dell'ipotesi di Ccni del 15 giugno 2016 (contratto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) in quanto senza sede e in esubero. Tale domanda potrà essere presentata (anche per ruoli o classi di concorso diverse, se in possesso del titolo) sia per scuole della stessa provincia, che per una diversa provincia in quanto in esubero (vedi allegato 3 Ccni utilizzazioni punto 42). Inoltre potranno sempre presentare anche domanda di assegnazione provvisoria (se interessati ed in possesso dei requisiti) sui posti attivati in organico di fatto. Se al termine non dovessero ottenere nulla a domanda, saranno utilizzati anche loro d'ufficio, anche in soprannumero, in una scuola dell'ambito assegnato.

A ben guardare, dunque, la Prof.ssa Galassi è andata ad occupare una delle cattedre disponibili nell'organico, come in premessa descritto, (opportunamente rimaneggiato) che



invece doveva essere assegnata al prof. Pirri in sede di mobilità avendo questi espresso – ripetesi – la preferenza per l’Ambito Territoriale della provincia di Rieti per l’a.s. 2016/2017.

Ma anche ove tale cattedra assegnata alla Galassi (a ben guardare inspiegabilmente composta attraverso lo smembramento di quelle in organico in premessa descritte) dovesse ritenersi per assurdo da assegnare in fase di nomine per l’utilizzazione (e non si comprende il perchè!) anche in questo caso la violazione di legge è ancora più evidente ove si ponga mente alla circostanza che in sede di domanda di utilizzazione cui ha concorso anche il prof. Pirri (all. 5 cit.) a quest’ultimo non veniva riconosciuto né il **maggior punteggio nè il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del CCNL su Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2016/2017, laddove – invece – ne ricorrevano i presupposti poiché egli, possiede punti 45 e in qualità di referente unico, al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, (all. 14 cit.), partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.**

L’Ufficio Territoriale di Rieti nella costituzione avanti il Giudice del Lavoro di Rieti non forniva alcuna documentazione circa la posizione della Prof.ssa Galassi, assumendo che il prof. Pirri “*non ha ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale per mancanza esclusivamente di posti interi*”; ciò in quanto – a detta dell’Ufficio – “*per la classe di concorso A075 sono stati attribuiti dal MIUR n. 2 posti di potenziamento che questo Ufficio ha assegnato all’IIS Savoia di Rieti e all’I.O. Borgorose; il posto di potenziamento dell’IIS Savoia di Rieti è stato riassorbito in automatico dal sistema per salvaguardare la soprannumerari età del docente (Selli Maria Teresa).... Alla data del 16/06/2016 ... a chiusura dell’organico di diritto, era disponibile un unico posto per l’Ambito 0025, che il sistema ha attribuito nella fase di mobilità alla prof.ssa Campione Annunziata, con conseguente assegnazione di sede da parte di questo Ufficio presso l’I.O. di Borgorose*”.

L’operato è illegittimo e fuorviante, soprattutto nel punto in cui afferma (cfr costituzione avanti il Giudice del Lavoro di Rieti), di aver disposto per la classe di concorso A075 solo le utilizzazioni per le docenti Rossi Mori Stella e Pannunzi Anna Lisa con precedenza descritta nell’all. 3 CCNI fase n. 22 che prevede la “*utilizzazione su tipo posto comune nella scuola di precedente titolarità del docente che usufruisca della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del contratto*”.

Orbene l’art. 8 - *Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria* 1.- afferma che “*Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza*



operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 8 aprile 2016. Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all'art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I. II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ ..”.

Invero, l'Ufficio non ha comprovato nè le dichiarazioni nè la posizione delle docenti come descritto nell'articolo 8 richiamato, laddove sicuramente per una di esse, prof.ssa Galassi Paola, non ricorre tale situazione come innanzi ampiamente spiegato.

Parimenti, l'Ufficio pone delle affermazioni senza comprovare ad esempio l'effettiva posizione della docente, Prof.ssa Selli Maria Teresa nel cui interesse sarebbe stata “riassorbita” la cattedra in quanto docente perdente posto.

Ciò non risponde ai principi di efficienza e buon andamento dell'Amministrazione per le seguenti considerazioni.

E' dato sapere che la docente occupava presso IIS Savoia di Rieti (già Istituto di provenienza del Prof. Pirri) una cattedra di 14 ore e la soprannumerarietà è emendabile aggiungendo ore a tale cattedra e recuperando tra i numerosi spezzoni, finanche documentati dall'Ufficio; ma quest'ultimo si è ben guardato dal comprovare la situazione di soprannumerarietà affermando aprioristicamente la necessità di un “riassorbimento” di una cattedra avendo operato in violazione dell'Art. 19 - Sequenza operativa 1 del CCNI CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 laddove si prescrive – fra l'altro - che “Al fine di individuare i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione sono effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare, per massimizzare i posti disponibili, l'ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive”. Al contrario, l'Ufficio invece di distrarre un'ora dagli spezzoni ha visto bene di sottrarre una cattedra intera alle fasi successive della mobilità!

Sul punto il Tribunale di Lecce, con un'ordinanza del 13 agosto 2012, riguardante le condizioni per il mantenimento della titolarità della cattedra, conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la titolarità della cattedra va salvaguardata se nella stessa scuola è disponibile almeno un terzo delle ore ed è comunque possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso presenti nella scuola di titolarità e/o in quelle di completamento. Quindi la titolarità di cattedra esterna va costituita anche se lo spezzone di



titolarità è inferiore a 9 ore. Infatti, tale spezzone non deve essere di entità inferiore a un terzo (almeno 6 ore) rispetto alla cattedra orario completa di 18 ore. Tutto questo servirà nell'elaborazione dei prossimi organici ad evitare che molti docenti titolari vadano in soprannumero. I giudici di merito hanno fatto presente che, quando lo spezzone di titolarità subisce una riduzione di ore tale da farlo diventare inferiore al 50% della cattedra (nel caso delle secondarie: inferiore a 9 ore) si applica una norma speciale volta a salvaguardare la titolarità del docente interessato. La disposizione cui hanno fatto riferimento i giudici è l'art. 6 del decreto ministeriale 35/2010, dove è previsto che alla presenza di docente titolare in una delle sedi della cattedra orario, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore.

L'Ufficio ha parlato di salvaguardare la posizione di soprannumeraria della prof.ssa Selli senza tuttavia fornire alcuna precisazione e/o documentazione in proposito (restituzione delle ore dalla scuola di titolarità, richieste della scuola di titolarità, ecc).

Ma non è tutto. L'Ufficio dimentica il numero delle cattedre disponibili.

L'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti (ex USP) disponeva di due cattedre di posti di potenziamento per la provincia di Rieti per l'a.s. 2016-2017 e per la classe di concorso A075 (**all. 9 al ricorso**), segnatamente presenti presso:

- IST. DI RIFERIMENTO: RIIC81900A , I. OMNICOOMPRESIVO BORGOROSE; SCUOLA: RITD090006; CLASSE DI CONCORSO A075; POSTI DI POTENZIAMENTO ACQUISITI: N. 1 cattedra (h. 18);
- IST. DI RIFERIMENTO: RIIS00600C, I.I.S. L. DI SAVOIA; SCUOLA: RITD00601P; CLASSE DI CONCORSO A075; POSTI DI POTENZIAMENTO ACQUISITI: N. 1 cattedra (h. 18);
- in data 16.6.2016, inoltre, l'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti pubblicava all'Albo on line l'organico di diritto per la classe di concorso A075 per l'a.s. 2016-2017, scuola secondaria di secondo grado (**all. 10 al ricorso**) prevedendo UNA SOLA CATTEDRA (PER H. 18) PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI BORGOROSE; cattedra ad oggi non ancora assegnata.

Dunque, ammessa e non concessa la necessità di "riassorbire in automatico" la cattedra per il soprannumerario nonché di assegnare la cattedra di potenziamento di Borgorose in sede di mobilità alla Prof.ssa Campione (la quale – per inciso - ha preso servizio per un giorno e si trova in malattia dal secondo giorno di scuola), non è dato comprendere perché il sistema non abbia potuto



assegnare la terza cattedra intera (presente nell'organico di diritto), in Borgorose, anche al prof. Pirri.

3) Violazione di legge. Disparità di trattamento. Mancata trasparenza delle operazioni.

Ma vi è di più. Con operazioni di innesti ortopedici, in fase di utilizzazione, veniva sottratta un'ulteriore cattedra presente presso l'I.I.S. Luigi di Savoia, già sede provvisoria del prof. Pirri nell'a.s. 2015/2016. Infatti, dal prospetto depositato dall'Ufficio analogo assorbimento di cattedra presso l'I.I.S. Luigi di Savoia, già sede provvisoria del prof. Pirri nell'a.s. 2015/2016, è stato effettuato per favorire la classe di concorso A076 (**cf. all. 6 cit.**) ove veniva collocata la prof.ssa Pannunzi Anna Lisa, docente qualificata senza sede.

Il che sta a significare che la Docente in questione è una DOP (Dotazione Organica Provinciale) cioè in esubero provinciale.

Contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio i docenti in DOP, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del Ccni 8 aprile 2016, vengono assegnati d'ufficio da parte dell'USP all'ambito territoriale della provincia di titolarità comprendente la prima preferenza espressa nella domanda di mobilità.

La domanda della prof.ssa Pannunzi neppure è stata prodotta ed in merito può essere solo precisato che i docenti in DOP non potranno partecipare alle operazioni di competenza delle scuole (conferimento incarichi triennali da parte dei dirigenti scolastici) visto che nelle scuole dell'ambito assegnato d'ufficio non ci sono posti disponibili per loro in organico dell'autonomia (diritto+potenziamento), ma dovranno presentare domanda di utilizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) dell'ipotesi di Ccni del 15 giugno 2016 (contratto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) in quanto senza sede e in esubero. Tale domanda di utilizzazione dei docenti DOP potrà essere presentata (anche per ruoli o classi di concorso diverse se in possesso del titolo) sia per scuole della stessa provincia di titolarità, che per una diversa provincia in quanto in esubero (vedi allegato 3 Ccni utilizzazioni punto 42). Inoltre potranno presentare anche domanda di assegnazione provvisoria (se interessati ed in possesso dei requisiti) sui posti attivati in organico di fatto. Se al termine non dovessero ottenere nulla a domanda, saranno utilizzati d'ufficio, anche in soprannumero, in una scuola dell'ambito assegnato.

Orbene, la prof.ssa Pannunzi poteva chiedere l'utilizzazione e/o assegnazione solo all'esito delle operazioni di trasferimento (art. 5 punto 6 del ripetuto CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/17) e se in possesso del titolo abilitativo per la diversa classe di concorso.

Ma è di tutta evidenza che le cattedre dell'I.I.S. Luigi di Savoia **già individuate nell'organico di diritto e/o potenziamento in premessa descritte**, venivano sottratte alle operazioni di mobilità cui



ha partecipato il prof. Pirri, classe di concorso A075, per essere in realtà impiegate nella costruzione della cattedra classe di concorso A076 - Trattamento testi, Calcolo, Cont. elettronica ed appl. Gestionali, assegnata alla prof.ssa Pannunzi, docente senza sede.

In conclusione anche questa cattedra poteva essere assegnata al prof. Pirri anziché alla Prof.ssa Pannunzi docente DOP e la stessa rimanere in soprannumero in una scuola dell'ambito assegnato.

4) Violazione di legge. Disparità di trattamento con quanto previsto in altre Regioni circa la possibilità di assegnare cattedre libere su sostegno a docenti privi della relativa specializzazione. Manifesta ingiustizia e illogicità delle assegnazioni.

A tacer d'altro circa l'illogicità delle operazioni di trasferimento compiute dagli Uffici preposti, il prof. Pirri Carlo, con istanza del 19.9.2016 (**all. 15 al ricorso**), in attesa di risposta circa gli esiti delle istanze di reclamo e conciliazione (esiti mai pervenuti), inoltrava all'Ambito Territoriale della provincia di Rieti domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale ai sensi dell'art. 2 e art. 7 del CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 15.6.2016. Segnatamente il Docente rappresentava che, ininterrottamente, a decorrere dall'a.s. 2006/2007 e sino all'immissione in ruolo compresa (a.s. 2015/2016), è stato incaricato quale docente a termine, su aree di sostegno area tecnica; che, nell'organico di fatto della Provincia di Rieti risultavano scoperte numerose ore e cattedre sul sostegno all'esito dell'assegnazione degli insegnanti specializzati, con completo esaurimento della relativa graduatoria, come si documenta con l'allegato organico di sostegno per l'a.s. 2016/2017 (**all. 16 al ricorso**); che si rendeva, non ultimo, opportuno l'assegnazione del Docente su tali cattedre libere dovendo in difetto il prof. Pirri instare per la domanda di congedo straordinario ai sensi della L. 104/1992.

Assume l'Ufficio di Rieti (**all. 23 al ricorso**) di non aver potuto dare seguito alla domanda di sostegno presentata dal docente perché non prevista dalla normativa e che la stessa andava presentata *on line* entro il 28 agosto 2016 secondo la circolare MIUR.

L'eccezione è pretestuosa posto che a quella data il docente era tenuto a presentare le istanze di assegnazione, reclamo e conciliazione e, solo all'esito dei riscontri, peraltro mai pervenuti, ha potuto inoltrare domanda (istanza del 19.9.2016 **all. 15 cit.**) di utilizzazione su posti di sostegno risultati ancora liberi all'esito della mobilità e delle assegnazioni.

In ogni caso non risulta pubblicata la circolare interna MIUR con la quale si dava avviso all'Ufficio circa le modalità di presentazione *on line* della domanda di utilizzazione su posti di sostegno da parte dei docenti in mobilità; né risulta, comunque, alcuna prescrizione particolare di presentazione per i casi relativi ai docenti in mobilità che accedono a tale istanza dopo aver esperito le istanze di utilizzazione, reclamo e conciliazione di rito (che necessariamente vanno oltre tale



termine); la domanda del docente veniva, in ogni caso, accettata presso l'Ufficio Territoriale di Rieti e ritenuta – a detta dell'Ufficio – non meritevole di accoglimento per altri motivi e non già per essere decaduto dalla domanda.

In ogni caso, non risponde al vero che la normativa contrattuale non preveda l'ipotesi di avanzare istanza di utilizzazione su posti di sostegno per i docenti titolari su posto comune. Invero, tale possibilità è stata già praticata in altre Regioni ed è una opportunità che può essere sfruttata oltre che dai docenti con titolo di specializzazione sul sostegno, anche da coloro che risultano esserne privi, ma hanno specifici requisiti per poter presentare comunque richiesta, come nel caso del prof. Pirri.

Ma neppure la rappresentazione di evitare aggravii ed oneri per l'Amministrazione, (la nomina di docente per sostituzione del prof. Pirri su cattedra di Siena in presenza di congedo retribuito ex L. 104/1992 e la nomina di altro docente sulla cattedra libera di sostegno), ha indotto l'Amministrazione a riflettere sull'opportunità di assegnare – nell'ambito dell'organico di fatto – la cattedra sul sostegno.

Al contempo, si evidenzia che la negligente scelta operata dall'amministrazione di ignorare le istanze del Docente e finanche quest'ultima relativa al sostegno, non comporta solo un danno all'erario ma anche al Docente stesso in quanto la legge 104/1992 prevede che il periodo del congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Di talché il pregiudizio per il prof. Pirri è pienamente in atto essendo che questi è stato costretto ad usufruire del congedo in parola fino al 31 ottobre 2016 e da allora si trova in congedo senza retribuzione dovendo attendere alle cure della madre e versando in grave difficoltà economica ove fosse costretto a permanere nella sede di servizio di Siena per le considerazioni di cui appresso nel paragrafo di seguito rubricato sul periculum.

Eppure il dettato normativo è chiaro. Infatti, nella *fase 10* dell'allegato 3 al CCNL concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/17 del 15.6.2016 (allegato rubricato "*operazioni riguardanti titolari su posto di sostegno*") si legge che "*Vengono utilizzati prioritariamente nella scuola di precedente titolarità i docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferiti quale soprannumerari nell'anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni*".

Pertanto, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie in tale ambito potranno avvenire su tutte le sedi disponibili, procedendo, nella prima fase delle operazioni, alla conferma, su domanda dell'interessato, ove le norme lo consentano, nella stessa sede dell'anno precedente. Ripetesi, il prof. Pirri insegnava proprio su cattedra di sostegno presso I.I.S. Luigi di Savoia di Rieti (**all. 20**).



Pertanto, nell'ambito delle utilizzazioni a domanda e delle assegnazioni provvisorie, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali potranno utilizzare i docenti, privi del titolo di specializzazione, su posti di sostegno eventualmente disponibili, tenendo conto del titolo di studio posseduto, con precedenza nell'ordine e grado di scuola di appartenenza e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie. L'utilizzo in altro ordine e grado di scuola si applica solo a personale appartenente a classi di concorso in esubero e fino al riassorbimento del medesimo.

Inoltre, nell'art.2 comma 1 dell'ipotesi di CCNI, dove vengono presi in esame i docenti destinatari delle utilizzazioni, nella lettera i) (*"i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero."*.) risultano inseriti, infatti, i docenti che appartengono a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero.

Questo significa che, al contrario di quanto previsto in caso di richiesta per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, la domanda risulta aggiuntiva rispetto a quella per la classe di concorso di titolarità che è obbligatoria; per la richiesta di posto di sostegno non è obbligatorio presentare anche domanda di utilizzazione per posto comune che è la tipologia di posto di titolarità.

Per la scuola Secondaria di II grado l'art.5 comma 9 (*"Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del presente C.C.N.I."*), fornisce un'utile e importante precisazione in relazione alle aree disciplinari sul sostegno. Nel succitato articolo viene sottolineato, infatti, che le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Le utilizzazioni su posto di sostegno risultano avere la priorità nella sequenza operativa dei movimenti, come dispone l'art.9 comma 1 dell'ipotesi di CCNI: "Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura



dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive”.

L'accoglimento della richiesta da parte dei docenti titolari su posto comune è condizionata dal numero di posti di sostegno che devono essere accantonati in base ai criteri stabiliti nel comma 2 dello stesso art.9, sia per quanto riguarda i docenti curricolari con specializzazione sul sostegno, sia per i docenti curricolari privi del titolo di specializzazione.

Nel secondo caso le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Disattendendo dichiaratamente la normativa in materia di utilizzazione del docente su posto di sostegno l'Ambito Territoriale di Rieti ha compiuto l'ennesima illegittimità e disparità di trattamento poiché sussiste un gran numero di cattedre intere su posto di sostegno non assegnate o, comunque, non assegnate al momento della richiesta avanzata dal docente.

Dunque, il prof. Pirri Carlo potrebbe essere assegnato persino al posto di sostegno.

5. Mancata assegnazione di cattedra disponibile su organico di diritto.

Non ultimo, dall'esame dei bollettini pubblicati (all. 9,10 e 11 cit.) risulta ancora vacante e non assegnata a nessun docente la cattedra di h. 18 per la classe di concorso A075 presso l'Istituto tecnico commerciale di Borgorose, in premessa meglio individuata nell'organico di diritto. La presenza di questa cattedra, misteriosamente non assegnata, risulta pubblicata all'Albo on line dell'organico di diritto, scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2016-2017, in data 16.6.2016, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti (all. 10 cit.).

L'algoritmo ha ignorato finanche la presenza di una cattedra disponibile e non sussiste alcun motivo ostativo per assegnare tale cattedra al prof. Pirri in virtù delle disposizioni del ripetuto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, anziché costringere lo stesso a migrare fuori provincia in ambito, peraltro, non richiesto.



Sussistenza del *fumus* e del *periculum*

Sotto l'aspetto del *fumus* è di tutta evidenza che l'Amministrazione abbia disatteso, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, la normativa relativa ai trasferimenti su domanda di



mobilità e che sia le graduatorie rese pubbliche dal MIUR, sia i suddetti bollettini provinciali dei trasferimenti non riportano le eventuali precedenze previste dal CCNL art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, né è stato reso noto dal MIUR l'algoritmo sulla base del quale è stata svolta l'intera procedura, di talché sussiste la materiale impossibilità di evincere, dai suddetti bollettini di trasferimento così come pubblicati, gli effettivi criteri con i quali siano stati elaborati i movimenti ai fini della corretta e trasparente attribuzione della sede/ambito di destinazione e utilizzazione; con conseguente e grave disparità di trattamento.

La procedura di assegnazione del ricorrente in Siena, invece che nell'ambito di Rieti, disposta dal MIUR, e dunque a ben 220 km di distanza dalla sede prescelta dal prof. Pirri, è grandemente lesiva dei diritti soggettivi del ricorrente essendo fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questi incorre nel **pregiudizio - imminente e irreparabile – di dover abbandonare la propria famiglia e il familiare convivente disabile per il quale è unico referente a mente della L. 104/1992, per raggiungere la sede di Siena.**

Il Docente, infatti, all'età di 52 anni, confidando nella sua assegnazione definitiva nella provincia di Rieti, in virtù della disponibilità di cattedre, si trova adesso costretto a doversi trasferire definitivamente da Rieti a Siena, con gravissime ripercussioni per la famiglia e per la sua stessa persona. D'altronde, il ricorrente, proprio in considerazione della disciplina sulla mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 – ed in particolare anche di quanto previsto dall'ultimo periodo della norma, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - aveva confidato nel punteggio posseduto di punti 45 e nella disponibilità delle cattedre e, quindi, di poter concorrere, alle operazioni di mobilità, a parità di condizioni, in base a tali punti, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'Ambito della Provincia di Rieti; e tale legittima aspettativa si è invero concretizzata per quanto sopra dettagliatamente specificato, ma sia il MIUR che ex USP di Rieti hanno illegittimamente e incomprensibilmente operato in fase di assegnazione in spregio anche ai principi costituzionali della persona e della famiglia nonché di quelli, parimenti di rango costituzionale, di buon andamento, trasparenza ed efficienza della P.A.

Tali contestazioni trovano rispondenza anche alla luce delle recente giurisprudenza. A titolo di esempio, si cita l'ordinanza n. 5890/2016 emessa dal Tribunale di Trani, (**all. 25 al ricorso**), che nel dichiarare l'illegittimità della assegnazione di una docente all'ambito territoriale della provincia di Udine (non richiesto) in luogo di quello di Foggia, ha evidenziato che l'Amministrazione avrebbe *“violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola*



l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994”.

Orbene, come si è avuto modo di precisare, nel caso di specie è di evidenza documentale il mancato rispetto degli ambiti indicati nella domanda del Prof. Pirri con conseguente perpetrazione in danno del predetto di tutta una serie di violazioni senza dimenticare che il provvedimento di assegnazione costituisce un gravissimo atto discriminatorio in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 Cost.. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Sotto quest'ultimo profilo l'USP di Rieti ha pure disatteso ogni domanda di assegnazione provvisoria, persino quella volta a ricoprire i posti di sostegno non attribuiti per mancanza di personale come risulta dall'allegato 16 al ricorso.

Allo stato, dunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto l'Ufficio Scolastico di Rieti a concludere per il trasferimento ed ignorare le richieste del ricorrente. D'altronde, l'Ambito Territoriale di Rieti, con la memoria di costituzione avanti il Tribunale di Rieti ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione del Prof. Pirri in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze (cfr. ordinanza Trib. Trani n. 5890/2016). Il provvedimento, dunque dovrà essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta



altresì nel fare reddituale del prestatore e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali, familiari e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità, per il ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia in Rieti.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, l'Ambito Territoriale di Rieti non ha tenuto in conto le richieste presentate dal lavoratore prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato il ricorso e il tentativo di conciliazione. Da tanto deriva l'annullabilità per vizio procedimentale.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Lo stesso Tar Lazio con ordinanza del 14.7.2016 (**all. 31 al ricorso**), ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede deroghe a posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, *"involgenti anche profili di legittimità costituzionale"*.

In particolare sul periculum. Si è già ampiamente dedotto che solo per quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C.. Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, il ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuta la possibilità per l'a.s. 2016-2017 di essere assegnato all'ambito prescelto, danno non suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.



E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe al ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovutogli.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica.

Non ultimo, come ampiamente illustrato e documentato in ricorso (all. 14) il ricorrente è titolare di precedenza ex L. 104/1992 , art.3 comma 3, in quanto è referente unico , che accudisce la madre, Sig.ra Francescangeli Luigia (classe 1927), vedova bisognosa di assistenza. Sicché anche sotto tale aspetto vi è una assoluta irreparabilità del pregiudizio che il ricorrente subisca per l'effetto dell'errato ed illegittimo comportamento della resistente pubblica Amministrazione.

A ciò aggiungasi che le spese economiche per il trasferimento in Siena sono insostenibili quanto all'accollo delle spese di viaggio e di affitto dovendo lo stesso ricorrente già affrontare le spese di gestione della casa familiare sulla quale grava atto di mutuo per l'acquisto della medesima **(all. 26 al ricorso)**.

Proprio in ragione del fatto di non poter affrontare ulteriori spese e soprattutto di dover prestare assistenza alla anziana madre, il Prof. Pirri è stato costretto a fruire dal 19.9.2016 al 31.10.2016 di un permesso ex lege 104/92 (all. 18), nonché di un congedo senza retribuzione dal 1.11.2016 al 22.12.2016 **(all. 28 al ricorso)** e dal 9.1.2017 al 31.1.2017 **(all. 29 al ricorso)**; periodo che il Docente sarà costretto a prolungare sussistendo i gravi problemi di famiglia e l'impossibilità di affrontare ulteriori spese per il trasferimento a Siena.

Il *periculum* dunque, risiede anche nel fatto che il tempo trascorso in aspettativa (art. 18 del CCNL comparto Scuola) interrompe l'anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse.

Non ultimo, poiché risultano disattese e neppure degne di risposta le istanze tutte rivolte all'Amministrazione, anche in spregio e in danno all'erario, non rimane che invocare presso codesto Giudice del lavoro il provvedimento di urgenza con il quale poter in concreto conseguire il ripristino del diritto soggettivo leso.

Ciò premesso, il prof. Pirri Carlo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

PROPONE RECLAMO



avverso il decreto cautelare di rigetto ex art. 669 septies cpc emesso in data 3.2.2017 dal Dott. Delio Cammarosano nel procedimento cautelare n. 108/2017 Tribunale di Siena e comunicato a mezzo pec in data 8.2.2017 e

chiede

che il Collegio adito voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, esaminato il ricorso per reclamo e la documentazione allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, accogliere il presente atto e per l'effetto revocare il reclamato decreto; in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, disattesa ogni contraria istanza e deduzione:

1. Dichiarare illegittimi e, quindi, disapplicare:

- l'elenco dei movimenti elaborati dalle procedure automatiche del sistema informativo del Ministero per la scuola secondaria di secondo grado (assunti da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016) (**all.1 cit.**) nella parte in cui non assegna al ricorrente nella sede spettante secondo l'ordine degli ambiti preferiti e con i punteggi di diritto, pari a complessivi 45, come indicati nella domanda di mobilità territoriale che si allega (**all. 2 cit.**).
- il provvedimento notificato a mezzo mail del 13.8.2016, con il quale il MIUR comunicava al ricorrente l'esito di *"quanto elaborato dalle procedure automatiche del sistema informativo del Ministero"* e pertanto, il trasferimento presso TOSCANA AMBITO 0024, TIPOLOGIA DI POSTO:- CLASSE DI CONCORSO: A075 – DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e/o connesso e, comunque non conosciuto (**all.3 cit.**).
- il decreto 6791 del 15.09.2016 Ambito Territoriale di Rieti (**all. 4 cit.**) nella parte in cui assegna in utilizzazione le seguenti cattedre: alla prof.ssa Paola Galassi, docente senza sede esubero nazionale, per la classe di concorso A075 ; e alla prof.ssa Pannunzi Anna Lisa, docente senza sede, provenienza dalla classe di concorso A076; e, quindi nella parte in cui non assegna nessuna cattedra al Prof. Pirri Carlo.
- la parte in cui i provvedimenti di mobilità e utilizzazione non riconoscono il diritto del ricorrente all'assegnazione della cattedra di h. 18 per la classe di concorso A075 presso una delle sedi in organico.
- i provvedimenti nella parte in cui l'amministrazione scolastica Ambito Territoriale di Rieti non riconosce il diritto del ricorrente all'assegnazione e/o utilizzazione provvisoria sia sul posto comune che su quello di sostegno.

2. Accertare e riconoscere il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dell'Ambito Territoriale 0025, così come prevista dal CCNL dell'8 aprile 2016 per la classe di concorso A075, Dattilografia e Stenografia (informatica) come appartenente alla categoria di



docente immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Gae Fase C per la scuola secondaria di II grado con punteggio base 39.0 punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento 6.0 per complessivi 45 punti valido per il triennio 2016-2019 e con diritto di precedenza ex L. 104/1992; per l'effetto nel merito, ritenere e dichiarare il diritto del prof. Pirri Carlo all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Rieti, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta, ordinando all'Ambito Territoriale 0025 Provincia di Rieti di adottare i provvedimenti conseguenti;

3. In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile, **sospendere** – **se del caso inaudita altera parte ricorrendone i presupposti** - l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana / Ambito Territoriale della Provincia di Siena, assegnando anche temporaneamente e con riserva il prof. Pirri Carlo presso l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio / Ambito Territoriale della Provincia di Rieti, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4. In via subordinata, per quanto anche esposto in premessa, assegnare anche temporaneamente e con riserva il prof. Pirri Carlo presso l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio / Ambito Territoriale della Provincia di Rieti, su posti di sostegno; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale Toscana / Ambito Territoriale della Provincia di Siena, assegnando anche temporaneamente e con riserva il prof. Carlo Pirri presso l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio/ Ambito Territoriale della Provincia di Rieti, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

5. In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente e del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

6. Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti di comunicare gli indirizzi di tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A075 disciplina Dattilografia e Stenografia (informatica), Fase C, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato per il triennio 2016-2019, dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio ed indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità dallo stesso Ufficio pubblicato in data 13.8.2016, in modo incompleto;



nonché della prof.ssa Pannunzi Anna Lisa, classe di concorso A076 e della prof.ssa Galassi Paola classe di concorso A75;

7. Ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, si ritenessero controinteressati un numero rilevante di docenti, **autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.**, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo: quanto all'Amministrazione convenuta mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato; quanto ai potenziali controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e Siena / Ambito Territoriale della Provinciale di Rieti e Siena;

8. Adottare ogni e più opportuno provvedimento di ragione e di legge;

9. Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

10. Fissare l'udienza di discussione;

11. Condannare il MIUR e/o gli Ambiti Territoriali al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

In via istruttoria, si rinvia espressamente alla allegazione del ricorso che si chiede di acquisire al presente fascicolo, nonché si produce l'ulteriore documentazione:

34) Decreto cautelare di rigetto ex art. 669 septies cpc emesso in data 3.2.2017 dal Dott. Delio Cammarosano nel procedimento cautelare n. 108/2017 Tribunale di Siena e comunicato a mezzo pec in data 8.2.2017;

35) memoria di costituzione MIUR del 10.1.2017 Tribunale di Rieti.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo dovuto è di euro 259,00.

Roma 17 Febbraio 2017

Abogado Letizia Vannicelli

